



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 331

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

N. 30 del 21-05-2020

OGGETTO: SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DEL MUTUO ACCESSO CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (RAPPORTO N. 4725900), AI SENSI DELL'ACCORDO QUADRO ABI-ANCI-UPI DEL 06/04/2020 E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di maggio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

PREMESSO che il Comune di Montegiorgio, in data 05/11/2018, ha sottoscritto, con l'Istituto per il Credito Sportivo il seguente contratto di mutuo:

- rapporto n. 4725900, per l'importo complessivo di euro 240.000,00, con scadenza del piano di ammortamento al 31/12/2033;

PREMESSO, ancora, che il Consiglio dei Ministri, con Deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata sulla G.U. n. 26 dell'1/02/2020, ha dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento *[fino al 31 luglio 2020]*, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

TENUTO CONTO della numerosa produzione normativa in materia, e della susseguente legiferazione d'urgenza adottata dal Governo, emanata a tutela della effettiva grave situazione sanitaria insistente sul territorio italiano e sovranazionale;

VISTO e richiamato, allo scopo, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, emanato in seguito all'emergenza sanitaria in corso, nel quale si ravvisano diverse e consistenti misure che incidono anche sulla gestione finanziaria delle Agenzie fiscali e degli Enti locali, ed in particolare quanto contenuto nel Titolo IV – Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese:

- art. 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- art. 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi;
- art. 67 – Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori;
- art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia civile, penale, tributaria e militare;
- art. 107 – Differimento di termini amministrativo-contabili;
- art. 109 – Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19;
- art. 112 – Sospensione quota capitale mutui enti locali;
- art. 114 – Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città Metropolitane e Comuni;

RICHIAMATO, per quanto di interesse, l'art. 112 del citato D.L. n. 18/2020, come sopra convertito, a mente del quale "*1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici”;

DATO ATTO che il predetto art. 112 del D.L. n. 18/2020, sebbene riguardante unicamente le fattispecie istauratesi a seguito della contrazione dei mutui trasferiti al MEF, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 269 del 30/09/2003, ha determinato, tuttavia, una vera e propria “linea di condotta”, configurandosi, di fatto, come una forma di direttiva utile per favorire analoghe operazioni agevolative anche da parte di Istituti di credito mutuanti appartenenti al settore privato, come Banche, Istituto per il Credito Sportivo e la stessa Cassa DD.PP., per i mutui di propria competenza;

EVIDENZIATO, sul punto, che, al fine di agevolare l'attuale difficile gestione finanziaria degli Enti locali, conseguente alla crisi sanitaria e socio-economica tuttora in corso, oltre alle disposizioni di cui al richiamato art. 112 D.L. 18/2020, sono state attivate ulteriori misure riguardanti la possibilità di una concreta gestione attiva del debito dei Comuni e delle Province, ed in particolare l'ACCORDO QUADRO tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione Province Italiane (UPI) in data 06 aprile 2020, attraverso il quale le parti hanno disciplinato tutte le attività inerenti la necessità di consentire, agli Enti Locali, di disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere la imprevista riduzione delle entrate e le maggiori spese straordinarie conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, il tutto in considerazione, tra l'altro, dei maggiori bisogni di sostegno alla collettività amministrata;

RICHIAMATO, inoltre, per completezza, l'art. 113 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il quale introduce un'importante semplificazione a livello procedurale, sostenendo che **“1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. 2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze**



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento”;

RITENUTO determinante, al fine di ricavare ulteriori, efficaci e necessari “spazi finanziari” nell’ambito della gestione corrente di questo Ente, in ragione degli effetti della crisi sanitaria ed economica in atto, aderire al contenuto di cui al predetto Accordo Quadro ABI-ANCI-UPI del 06/04/2020 attinente alla sospensione del pagamento delle quote capitale del mutuo in scadenza nell’anno 2020, con specifico riferimento:

- art. 2, comma 1: “*Possono richiedere la sospensione gli Enti Locali, così come definiti dalla normativa di riferimento (art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*”;
- art. 3, comma 1: “*I finanziamenti oggetto di Sospensione devono avere le seguenti caratteristiche: (i) stipulati secondo la forma tecnica del mutuo; (ii) intestati agli Enti Locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico; (iii) il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti; (iv) non devono essere stati concessi in base a leggi speciali; (v) devono essere in corso di ammortamento; (vi) non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda*”;
- art. 4: “**1. La Sospensione ha per oggetto il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere in scadenza nel 2020. 2. Il periodo di Sospensione è di 12 mesi. 3. Al termine del periodo di Sospensione, la banca estende la durata del piano di ammortamento originario di 12 mesi. La scadenza del mutuo a seguito della Sospensione non può comunque superare i 30 anni. 4. La delegazione di pagamento viene prorogata per la stessa durata del periodo di sospensione. 5. Gli interessi maturati nel periodo di Sospensione sono corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste. 6. Il tasso di interesse al quale viene realizzata l’operazione di Sospensione è quello originariamente previsto nel contratto. 7. Resta ferma la possibilità per la banca aderente di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente Accordo. 8. Resta ferma la possibilità per la banca di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti rispetto a quelle previste dal presente Accordo**”;
- art. 5: “**1. Le domande di Sospensione devono pervenire alle banche aderenti entro il 15 maggio 2020, utilizzando l’eventuale modulo predisposto dalle singole banche. 2. Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalle stesse. Si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di risposta**”;
- art. 6, comma 1: “**1. Ai fini della realizzazione della Sospensione, le banche aderenti non applicheranno commissioni. Resta fermo che gli oneri relativi agli atti connessi all’operazione di Sospensione sono a carico degli Enti beneficiari richiedenti**”;

VERIFICATO che l’attuale posizione debitoria del Comune di Montegiorgio include, tra gli altri, il contratto di mutuo stipulato con l’Istituto per il Credito Sportivo, secondo il seguente dettaglio:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Istituto per il Credito sportivo: rapporto n. 4725900, con rata semestrale, rispettivamente pari ad euro 10.426,22 ed euro 10.339,57 – quota capitale da sospendere per il 2020 pari ad euro 16.000,00 (di cui euro 8.000,00 rata di giugno ed euro 8.000,00 rata di dicembre);

RITENUTO necessario, al fine di garantire le risorse e le coperture finanziarie conseguenti alle minori entrate ed alle maggiori spese, di carattere eccezionale, per il sostegno alle famiglie, alle imprese ed alla collettività, e per la gestione delle situazioni emergenziali conseguenti al Covid-19, aderire all'Accordo Quadro ABI-ANCI-UPI del 06/04/2020, per ciò che concerne il sopra identificato mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo, per ottenere la sospensione delle quote capitale in scadenza nel 2020, per complessivi 16.000,00 euro;

VISTO che, allo scopo, con delibera della Giunta Comunale n. 52 del 19/05/2020, l'Organo esecutivo dell'Ente ha disposto di voler usufruire, per il predetto mutuo, della sospensione del pagamento della quota capitale per le scadenze del 30/6/2020 e 31/12/2020 (in seguito "sospensione") come previsto dall'accordo sottoscritto da ABI, ANCI e UPI in data 06/04/2020;

PRESO ATTO che la concessione della sospensione è subordinata:

- all'assunzione di una determinazione, da parte di questo Ente, che impegni lo stesso a rimborsare i predetti mutui nei termini conseguenti all'applicazione della sospensione;
- all'impegno a versare, nel periodo di sospensione, per il predetto mutuo, i soli interessi sul relativo capitale residuo come indicato nel successivo paragrafo;
- al rilascio per il predetto mutuo, in sostituzione di quella precedente, di una nuova delegazione di pagamento, da notificare al tesoriere nei termini di legge, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo stesso fino alla nuova scadenza determinatasi per effetto della traslazione dovuta all'applicazione della sospensione;

PRESO ATTO che:

- alle scadenze del 30/6/2020 e del 31/12/2020 questo Ente dovrà corrispondere, per il predetto mutuo, unicamente gli interessi, calcolati al tasso pattuito, sul corrispondente debito residuo riferito alla data di sospensione;
- tali interessi devono essere corrisposti al lordo dell'eventuale contributo dell'ICS o di terzi ed il loro ammontare, per ciascuna scadenza, è pari, per i mutui a tasso fisso, alla quota interessi della rata 30/6/2020 come desumibile dal piano di ammortamento attualmente in essere, mentre per i mutui a tasso variabile è pari all'importo che verrà determinato in base al tasso applicato nel periodo secondo le condizioni contrattuali;

PRESO ATTO che la sospensione determina, per il predetto mutuo, la traslazione del piano di ammortamento per un analogo periodo;

PRESO ATTO che durata complessiva del mutuo, a seguito della sospensione, non può comunque superare i 30 anni;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

PRESO ATTO che restano fermi tutti gli altri termini e condizioni del predetto mutuo escludendosi ogni effetto novativo;

PRESO ATTO che, per il predetto mutuo, occorre rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 267/2000, anche per le nuove rate generatesi per effetto della traslazione del piano di ammortamento;

PRESO ATTO della normativa vigente in base alla quale il Tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti relativi ai mutui che maturano nel corso dell'anno;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, gli oneri relativi al servizio del debito dei predetti mutui trovano automaticamente copertura finanziaria nel bilancio previsionale 2020 e negli esercizi successivi, ai sensi del successivo comma 6, lett. a) e b) del medesimo articolo;

PRESO ATTO che le delegazioni di pagamento di cui al precedente paragrafo, regolarmente notificate al Tesoriere, dovranno essere tempestivamente trasmesse, in originale, con gli estremi della relata di notifica, in formato cartaceo e tramite raccomandata a/r, e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data della presente determina, essendo consapevole che, trascorso tale termine, la sospensione si intenderà revocata con effetto retroattivo e, pertanto, rimarranno in vigore gli attuali piani di ammortamento, resteranno ferme le delegazioni rilasciate a garanzia dei mutui e questo Ente sarà tenuto a corrispondere, alle scadenze previste, anche la quota capitale delle rate per le quali ha chiesto la sospensione unitamente agli interessi di mora decorrenti dalla data di mancato pagamento;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita "*1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente";

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 24/12/2019 ad oggetto "*Nomina dei Responsabili degli uffici e dei Settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del Tuel, per il periodo 01/01/2020 – 30/06/2020*" con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, come integrato dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 recante il "Codice di comportamento



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

dei dipendenti pubblici”, il responsabile del procedimento ed il sottoscritto responsabile dell'ufficio competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale inerente il presente procedimento, non si trovano in posizioni di conflitto di interessi, né potenziale, né concreto, e che, dall'adozione del corrente provvedimento, non si ravvisa la necessità dell'informazione di cui all'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente, all'assuntore del presente provvedimento, di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di rilasciare, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, il parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta;

ACQUISITO, altresì, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta da parte del responsabile del servizio finanziario che, a tal fine, sottoscrive il presente atto apponendovi, altresì, il visto attestante la copertura finanziaria;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a determinare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento ed a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione,

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa che precede, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
2. DI RITENERE la narrativa che precede integralmente trascritta nel presente dispositivo per gli effetti che ne derivano.
3. DI SOSPENDERE, per quanto in premessa esposto e motivato, per il predetto mutuo n. 4725900, il pagamento della quota capitale delle rate in scadenza al 30/06/2020 ed al 31/12/2020.
4. DI EFFETTUARE, per il predetto mutuo n. 4725900, il pagamento degli interessi per il periodo di sospensione, alle scadenze del 30/06/2020 e del 31/12/2020, per l'importo che, per i mutui a tasso fisso, sarà pari alla quota interessi della rata del 30/06/2020 mentre, per i mutui a tasso variabile, verrà determinato in base dal tasso applicato nel periodo secondo le relative condizioni contrattuali.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

5. DI RIPRENDERE la restituzione del predetto mutuo n. 4725900, a partire dal termine del periodo di sospensione secondo i relativi vigenti piano di ammortamento che verranno traslati di un analogo periodo.
6. DI GARANTIRE il pagamento del predetto mutui con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. n. 267/2000 che, a tal fine, verranno estese anche a garanzia delle nuove rate generatesi per effetto della traslazione dei piani di ammortamento.
7. DI OBBLIGARSI ad iscrivere ogni anno in bilancio le semestralità di cui questo Ente è debitore per il rimborso dei predetti mutui fino alla nuova scadenza determinatasi per effetto della traslazione del piano.
8. DI TRASMETTERE all'Istituto per il Credito sportivo, in originale cartaceo, e complete della relata di notifica al Tesoriere, la delegazione di pagamento di cui al precedente n. 6, tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di 90 giorni dalla data della presente determinazione, essendo consapevole che, trascorso tale termine, la sospensione si intenderà revocata con effetto retroattivo e, per l'effetto, rimarranno in vigore gli attuali piani di ammortamento, resteranno ferme le delegazioni rilasciate a garanzia dei mutui e questo Ente sarà tenuto a corrispondere, alle scadenze previste, anche la quota capitale delle rate per le quali ha chiesto la sospensione unitamente agli interessi di mora decorrenti dalla data di mancato pagamento.
9. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
10. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, come integrato dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 recante il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", il responsabile del procedimento ed il sottoscritto responsabile dell'ufficio competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale inerente il presente procedimento, non si trovano in posizioni di conflitto di interessi, né potenziale, né concreto, e che, dall'adozione del corrente provvedimento, non si ravvisa la necessità dell'informazione di cui all'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
11. DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

12. DI INOLTARE, il presente atto, alla Segreteria affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
13. DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Il Responsabile
Servizio risorse umane e finanziarie
Dott. Andrea Piergentili
(da firmare digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

identificato ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000

ESPRIME parere favorevole sulla regolarità contabile della presente determina, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 e vi

APPONE

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Il Responsabile
Servizio risorse umane e finanziarie
Dott. Andrea Piergentili
(da firmare digitalmente)

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. PIERGENTILI ANDREA



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 21-05-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 21-05-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 22-05-2020
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 22-05-2020 al 06-06-2020 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 623, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott. ANDREA PIERGENTILI